

## Riforma fiscale

DS6901 Recupero crediti DS6901

ai privati con  
i poteri dell'agente  
della riscossione

Luigi Lovecchio

— a pag. 31

# Privati e cartolarizzazioni per recuperare i crediti fiscali



**Resta valido il titolo esecutivo emesso a monte, quindi non è necessaria una nuova ingiunzione**

## Riscossione

Operatori da scegliere  
nell'Albo degli abilitati  
tenuto dalle Finanze

Cartolarizzazioni pro soluto  
con procedure  
a evidenza pubblica

### Luigi Lovecchio

Via libera ai privati nella gestione dei crediti scaricati dall'agente della riscossione. Vi sarà inoltre la possibilità di cartolarizzare i crediti non riscossi, attraverso una cessione pro soluto. Le operazioni di riscossione dovranno comunque svolgersi nel rispetto delle disposizioni del titolo II del Dpr 602/1973, che regolano le attività dell'agente della riscossione.

Un'importante novità del decreto attuativo della riforma della riscossione è l'apertura ai privati della gestione delle entrate pubbliche. Non si tratta di una novità in senso assoluto, poiché questa facoltà era già prevista nel campo delle entrate comunali da oltre venti anni. Il riferimento è all'articolo 52, Dlgs 446/1997, che stabilisce la possibilità di affidare i tributi locali a soggetti scelti con procedura a evidenza pubblica nell'ambito degli iscritti ad un apposito Albo istituito presso il ministero delle Finanze.

Le partite affidate ai privati devono essere state scaricate per inesigibilità da agenzia delle Entrate –

Riscossione, al ricorrere delle condizioni di legge (anzianità del ruolo o situazione di impossibilità del debitore). A questo riguardo, va tuttavia segnalato che è facoltà dell'ente creditore chiedere la riconsegna anticipata dei ruoli, decorso un periodo minimo di 24 mesi dall'affidamento. Non è escluso che la gestione tramite privati o cartolarizzazione del credito possa riguardare anche i carichi restituiti all'ente creditore e non solo quelli scaricati.

Una volta che i ruoli sono ritornati all'ente creditore questi potrà: a) gestirli in proprio; b) affidarli a privati selezionati con procedura a evidenza pubblica. Non è più prevista come unica modalità l'affidamento in concessione, di tal che dovrebbero essere ammissibili anche altre forme di coinvolgimento del privato; c) cederla pro soluto a privati, con procedure di cartolarizzazione; d) riaffidarla per due anni all'Agenzia, a determinate condizioni.


Mentre nel testo originario dello schema di decreto legislativo nulla veniva specificato in ordine sia a eventuali qualificazioni dei soggetti privati affidatari sia in merito alle procedure di recupero, nella formulazione finale invece le lacune sono colmate. Si prevede in particolare che i privati debbano essere individuati tra quelli iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle entrate comunali. Quanto alle procedure da adottare per il recupero coattivo, devono essere applicate le regole del titolo II del Dpr 602/1973, che disciplina le attività dell'Agenzia. Con riguardo alle cartolarizzazioni, si richiama innanzitutto la disciplina della legge 130/1999. L'aggiudicatario della cessione pro soluto deve essere anche in questo caso selezionato sulla base di una procedura a evidenza pubblica. Inoltre le operazioni di

recupero coattivo devono avvenire sulla base, per un verso, del Rd 639/1910, che disciplina la riscossione tramite ingiunzione fiscale. Viene inoltre recepita la disciplina del titolo II del Dpr 602/1973 nonché gli articoli 19 (rateazione dei carichi) e 39 (sospensione della riscossione) del medesimo Dpr. Tali modalità agevolate sono però condizionate dal fatto che siano svolte da una società iscritta nell'Albo dei soggetti abilitati, con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. A questo scopo, il soggetto abilitato deve essere preliminarmente indicato dal gruppo di imprese che partecipa alla procedura a evidenza pubblica, oppure deve essere un componente dell'associazione temporanea di imprese che propone la cartolarizzazione del credito.

Trattandosi di crediti, in linea di massima, scaricati, il titolo esecutivo (cartella o accertamento esecutivo) che abilita le operazioni di recupero dovrebbe essere già stato emesso a monte della procedura di cartolarizzazione. Per questo motivo, non dovrebbe essere necessaria la notifica dell'ingiunzione fiscale da parte della società cessionaria del credito.

Il riferimento al Rd 639 avrebbe la funzione di fornire comunque ai cessionari pro soluto uno strumento di recupero coattivo, in alternativa al ruolo che resta una prerogativa dell'Ader.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Dal pubblico al privato

### L'apertura ai privati

La novità del decreto "riscossione" è l'apertura ai privati della gestione delle entrate pubbliche. Non è una novità assoluta, poiché questa facoltà era già prevista nel campo delle entrate comunali da oltre venti anni.

Il riferimento è all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che stabilisce la possibilità di affidare i tributi locali a soggetti scelti mediante una procedura a evidenza pubblica nell'ambito degli iscritti ad un Albo dedicato istituito presso il ministero delle Finanze.

DS6901

### Inesigibilità del credito

Le partite affidate ai privati devono essere state scaricate dall'Ader per inesigibilità, al ricorrere delle condizioni di legge (anzianità del ruolo o situazione di impossidenza del debitore). Va tuttavia segnalato che è facoltà dell'ente creditore chiedere la riconsegna anticipata dei ruoli, dopo il decorso di un periodo minimo di 24 mesi dall'affidamento. Non è escluso che la gestione tramite privati o cartolarizzazione del credito possa riguardare anche i carichi restituiti all'ente creditore e non solo quelli disincaricati.

DS6901

### Le quattro vie

Una volta che i ruoli sono ritornati all'ente creditore questi potrà in alternativa gestirli in proprio; oppure affidarli a privati selezionati con procedura a evidenza pubblica. Non è più prevista come unica modalità l'affidamento in concessione, pertanto dovrebbero essere ammissibili anche altre forme di coinvolgimento del privato. Come terza ipotesi la cartella potrà essere ceduta pro soluto a privati, con procedure di cartolarizzazione; o infine riaffidata per due anni all'Agenzia, a determinate condizioni.